

dossier

Ottobre 2020

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

Atto del Governo n. 197



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

RA

AT

SLA

LEGIS

VIII

X

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrono i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 –✉ SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 170



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 –✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 252

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto-legge n. 132 del 2014</i>).....	8
Articolo 3 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	8

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	197	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa	
	L. 24 dicembre 2012, n.234, art. 31, comma 5	
Riferimenti normativi:	L. 9 luglio 2015, n.114, art. 1 e 5	
	L. 24 aprile 2020, n.17, art. 1, comma 3	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	6a Finanze <i>in sede consultiva</i> 5a Bilancio e 14a Politiche dell'Unione europea <i>in sede osservazioni</i>	VI Finanze, XIV Politiche dell'Unione europea e V Bilancio

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della previsione recata dall'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 163 del 2017, autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive di una serie di decreti legislativi, tra i quali è ricompreso il decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private (CAP). A tale proposito si precisa che la scadenza del termine per l'adozione del provvedimento, originariamente prevista per il 1° luglio 2020, è stata prorogata di 3 mesi in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020.

La RT riferita al testo dello schema nel suo complesso afferma che esso non prevede alcuna disposizione di spesa che possa determinare effetti per il bilancio dello Stato, trattandosi solo di disposizioni correttive di norme già introdotte e vagliate con l'approvazione del decreto legislativo n. 68 del 2018, di recepimento della direttiva UE n. 2016/97 (IDD), e non dispone, quindi, l'introduzione di nuovi compiti in capo ad IVASS o ad altre Autorità di vigilanza nazionali, né l'attribuzione di nuovi poteri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, limitandosi a riformulare, in specifici casi, quelli già conferiti dal testo del Codice delle Assicurazioni Private, assicurando una maggiore aderenza alla direttiva IDD e una maggiore chiarezza dell'articolato. Per tali motivazioni, l'intervento legislativo - nei singoli articoli e nel suo complesso - non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato e per l'erario, non avendo riflessi a carico della finanza pubblica.

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 10-*quater*, prevede (lett. a)) che non solo le imprese di assicurazione o di riassicurazione, ma anche le ultime società controllanti delle stesse, oltre che gli altri soggetti già indicati dalla disposizione vigente, adottino procedure specifiche per la segnalazione al

proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta (si mira ad allineare la formulazione delle norme sul *whistleblowing* al dettato dell'articolo 52-*bis* del TUB, che include nell'ambito di applicazione anche le società capogruppo).

Il comma 2, modificando l'articolo 10-*quinquies*, estende, analogamente al comma 1, lettera b), la disciplina di tutela per i casi di denuncia di violazioni inerenti all'attività svolta dalle imprese bancarie e assicurative a tutto il personale delle stesse e non, come finora previsto, ai soli dipendenti.

Il comma 3, sostituendo l'articolo 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa) per tenere conto di una rettifica apportata alla direttiva (UE) 2016/97, illustra, puntualizzandolo rispetto alla versione vigente, il contenuto dell'attività di distribuzione assicurativa, che consiste nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito intemet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Il comma 4, modificando l'articolo 109, estende il novero dei soggetti che devono essere iscritti, in sezioni distinte, nel registro unico elettronico nel quale sono appunto iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

Il comma 5, modificando l'articolo 109-*bis*, prevede che, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario, persona fisica, deve possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione. Inoltre, impone che l'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 dell'articolo 109-*bis* si doti di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresì la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.

Il comma 6, modificando l'articolo 110, chiarisce che la prova per l'iscrizione nelle sezioni A) o B) del RUI sia indicata come prova di idoneità e non più come prova valutativa (ciò al fine di evitare dubbi interpretativi e garantire la necessaria coerenza terminologica tra CAP e Regolamento IVASS n. 40/2018 sulla Distribuzione). Inoltre, consente l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), della persona fisica che, sebbene condannata (anche mediante patteggiamento) con sentenza passata in giudicato, abbia ottenuto i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena.

Il comma 7, oltre a sostituire la rubrica dell'articolo 111, specifica che l'attività di formazione dei dipendenti ivi prevista include anche l'attività di aggiornamento professionale.

Il comma 8, sostituendo il comma 5-*bis* dell'articolo 112, aggiunge la previsione che la persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa, deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.

Il comma 9 abroga il comma 3 dell'articolo 113, che prevede che non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un

procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Il comma 10, sostituendo il comma 1 dell'articolo 114, dispone che la possibilità di reiscrizione nel registro dell'intermediario radiato sia possibile anche in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.

Il comma 11, modificando l'articolo 119-*bis*, integra le disposizioni da applicare in materia di informazioni relative alla distribuzione assicurativa e alle comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, elimina la valutazione dell'operato dei dipendenti da parte dei distributori di prodotti assicurativi dalla previsione che preclude l'utilizzo a tal fine di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel miglior interesse dei clienti, e chiarisce che, quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore (e non più l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione) informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

Il comma 12, modificando l'articolo 120-*quinquies*, conferma che il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Tuttavia, mentre attualmente il distributore procede a fornire gli elementi di dettaglio e i giustificativi separati solo nel caso in cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, tale previsione è anticipata al momento della proposta del prodotto assicurativo con un prodotto o servizio accessorio. Inoltre, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo, mentre attualmente era richiesto che fosse il prodotto più indicato alle esigenze del contraente. Viene infine sostanzialmente confermata la facoltà dell'IVASS di applicare le misure cautelari ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori.

Il comma 13 reca una modifica meramente formale.

Il comma 14, modificando l'articolo 121-*septies*, stabilisce che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non sono più tenuti ad informare il cliente che la mancata fornitura da parte di quest'ultimo delle informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso.

Il comma 15 reca una modifica meramente formale.

Il comma 16, modificando l'articolo 134, attiene alla distribuzione di prodotti assicurativi RC auto, introducendo un chiarimento sulla formula di offerta della copertura relativa ad un ulteriore veicolo della persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.

Il comma 17 abroga il comma 3 dell'articolo 182, in base al quale l'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.

Il comma 18, integrando l'articolo 183, estende alla fase dell'offerta (e non solo a quella dell'esecuzione) dei contratti gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ecc. nei confronti dei contraenti e degli assicurati da parte delle imprese.

Il comma 19 inserisce l'articolo 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). La numerazione che segue è quella dei commi del nuovo articolo.

- Il comma 1 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione

stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

- Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-*bis*, del decreto legislativo n. 206 del 2005, dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, dei criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché della natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.
- Il comma 3 dispone che, per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 28 del 2010 e dal decreto-legge n. 132 del 2014, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
- Il comma 4 stabilisce che alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 (modificati dai commi 34 e 35 del presente articolo).

I commi 20 e 22 modificano la posizione del Titolo XIV.

Il comma 21, oltre a una modifica formale, provvede ad abrogare l'articolo 187-*ter*, che reca l'attuale normativa (sostituita dal nuovo articolo 187.1) in materia di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il comma 23, modificando l'articolo 310, elimina l'articolo 182, commi 1 e 3, dal novero delle disposizioni la cui violazione determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro al 10% del fatturato, mentre vi inserisce l'articolo 8 della legge n. 24 del 2017.

Il comma 24 amplia la possibilità per l'IVASS di applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Tale ampliamento avviene sia prevedendo tale possibilità per un'ulteriore violazione (quella relativa all'articolo 183), sia eliminando il requisito che le violazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità.

Il comma 25, modificando l'articolo 324, oltre a sostituirvi la rubrica, prevede che la sanzioni ivi previste per gli intermediari siano comminate anche in caso di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le estende anche alla fase della realizzazione (e non più solo della distribuzione) di prodotti assicurativi e di investimento assicurati. Inoltre tali sanzioni si applicano anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.

Il comma 26, modificando l'articolo 324-*bis*, oltre a sostituirvi la rubrica, apporta sostanzialmente le medesime disposizioni di cui al precedente comma 25 in relazione ai prodotti assicurativi distribuiti da imprese (anziché intermediari). Inoltre, inserisce anche i commi 1-*bis* e 6 dell'articolo 109 nel novero delle disposizioni la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro oppure, se superiore, pari al 5% del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

Il comma 27, intervenendo sull'articolo 324-*quinquies*, chiarisce, con riferimento al potere dell'IVASS di provvedere all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, che tale indole va intesa come definita dall'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981 (l'indole è la medesima se le violazioni riguardano la stessa disposizione o disposizioni diverse in presenza, tuttavia, di una natura dei fatti integranti le violazioni o di modalità delle condotte tali da presentare una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni). Inoltre, sempre con riferimento all'accertamento unitario delle violazioni, prevede l'applicazione delle disposizioni ivi previste qualora sia normativamente disposta una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1, mentre attualmente tale applicazione si ha qualora l'IVASS intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c).

Il comma 28, modificando l'articolo 324-*octies*, estende le tipologie di sanzioni per le quali l'IVASS, ai fini della loro irrogazione, nel termine di 120 giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia. Stabilisce inoltre che il Collegio di garanzia non acquisisce più le risultanze istruttorie, bensì i documenti in atti.

Il comma 29 dispone che si applica la disciplina di cui all'articolo 311-*septies* anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324-*quater* nei confronti delle imprese.

Il comma 30, integrando l'articolo 325-*bis*, che dispone che ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, stabilisce che, ove il fatturato non sia determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra 5.000 e 5 milioni di euro.

Il comma 31 mira ad eliminare due evidenti refusi della normativa vigente.

Il comma 32, modificando l'articolo 325-*quater*, oltre a sostituirvi la rubrica, stabilisce, ampliando la portata della vigente normativa, che l'IVASS comunica all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.

Il comma 33, intervenendo sull'articolo 328, ribadisce che siano versati alla CONSAP spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione, fra gli altri, dell'articolo 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni dell'articolo 10-*quater*, eliminando l'eccezione relativa alla violazione dell'articolo 182. Inoltre dispone che per la notifica delle sanzioni amministrative irrogate dall'IVASS si applica l'articolo 14, comma 4, della legge n. 689 del 1981, ai sensi del quale per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Il comma 34, modificando l'articolo 335, stabilisce che sono tenute a versare all'IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, anche le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26. Per tali imprese il contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà del 2 per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente, ed è calcolato sui premi incassati in Italia. Infine, dispone che il contributo di vigilanza sia determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria non più soltanto degli oneri di vigilanza sulle imprese, ma anche delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187.1.

Il comma 35, sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 336, fissa i nuovi livelli del contributo annuale (denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e di riassicurazione) da versare all'IVASS da parte di ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies*. Tali importi sono riportati nella seguente tabella, che presenta anche gli attuali importi.

Tipologia di iscritto	Nuovi importi in euro	Attuali importi in euro
Persone fisiche iscritte al registro di cui all'art. 109, co. 2, lett. a)	100	100
Persone giuridiche iscritte al registro di cui all'art. 109, co. 2, lett. a)	500	500
Persone fisiche iscritte al registro di cui all'art. 109, co. 2, lett. b)	100	100
Persone giuridiche iscritte al registro di cui all'art. 109, co. 2, lett. b)	500	500
Persone fisiche iscritte al registro di cui all'art. 109, co. 2, lett. c)	50	50
Persone giuridiche iscritte al registro di cui all'art. 109, co. 2, lett. d)	10.000	10.000
Persone fisiche iscritte al registro di cui all'art. 109, co. 2, lett. f)	100	100
Persone giuridiche iscritte al registro di cui all'art. 109, co. 2, lett. f)	500	500
Enti creditizi ed imprese di investimento di cui all'art. 4, par. 1, punti 1) e 2), regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli artt. 116- <i>quater</i> e 116- <i>quinquies</i>	5.000	Non previsto
Altre persone giuridiche iscritte nel medesimo elenco	250	Non previsto
Altre persone fisiche iscritte nel medesimo elenco	50	Non previsto

Viene inoltre confermata la disposizione che esclude la deducibilità del contributo versato dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.

Infine, analogamente a quanto disposto dal comma precedente, stabilisce che il contributo di vigilanza sia determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria non più soltanto degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso, ma anche delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187.1.

Il comma 36 corregge un refuso.

La RT, oltre a brevissimi cenni sul contenuto o sulle finalità delle disposizioni, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Informazioni aggiuntive vengono comunque fornite in relazione ad alcuni commi.

In particolare, la RT esclude che la riformulazione dell'articolo 120-*quinquies* operata dal comma 12 introduca in capo all'IVASS nuovi poteri che possano essere connessi a maggiori oneri, in quanto la modifica mira soltanto a rendere più chiara la portata della norma.

In rapporto alle previsioni di cui ai commi 19-22 in materia di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (nuovo articolo 187.1), la RT rappresenta che la previsione in argomento ha già comportato in sede di recepimento della direttiva IDD il correlato aumento della pianta organica dell'IVASS di 45 unità. La RT precisa inoltre che a detto sistema aderiscono le imprese e gli intermediari italiani e le imprese e gli intermediari dell'UE operanti in stabilimento o in LPS, a meno che in quest'ultimo caso dichiarino l'adesione al sistema ADR del proprio stato membro.

Infine, la RT afferma che le modifiche proposte agli articoli 335 e 336 CAP dai commi 34 e 35 si rendono necessarie per rapportare la contribuzione di cui ai suddetti articoli alla copertura finanziaria tanto degli oneri di vigilanza sui soggetti in essi richiamati quanto delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, commi 1 e 4. Detta contribuzione è quindi estesa alle imprese con sede in altro Stato membro ed agli intermediari con sede o residenza in altro Stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, iscritti rispettivamente negli elenchi in appendice all'albo delle imprese e in quelli annessi al RUI, in ragione e in coerenza con la vigilanza sulla condotta di mercato esercitata dall'IVASS su detti operatori europei, in linea con il disegno complessivo del riparto di competenze tra Autorità Home e Host, delineato dal legislatore comunitario e nazionale. La norma non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si premette che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), pur essendo un ente pubblico, non è incluso nel novero delle pubbliche amministrazioni come definito dal Sistema europeo dei conti e censito dall'ISTAT¹, per cui non è rilevante ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In ogni caso, posto che comunque è prevista una copertura degli oneri per le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui disciplina puntuale è rimessa ad un decreto ministeriale, sarebbero utili chiarimenti in merito all'idoneità delle modifiche proposte agli articoli 335 e 336 CAP a garantire la copertura delle relative spese di funzionamento. Infatti, in sede di prima applicazione, gli importi dei contributi di vigilanza dovuti dalle imprese e dagli intermediari sono stabiliti *ope legis*, per cui sarebbe auspicabile una valutazione del gettito atteso dagli operatori che vengono *ex novo* assoggettati al versamento dei contributi, considerando che non vengono modificati gli importi da versare da parte degli operatori già obbligati. Tale valutazione andrebbe integrata con un'indicazione, perlomeno di massima, circa l'ammontare dei costi attesi correlati ai nuovi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, al fine di confermare l'idoneità dei contributi aggiuntivi a garantire la copertura dei costi aggiuntivi. Sul punto, si osserva che fra i costi in questione dovrebbero verosimilmente essere ricompresi quelli legati alle assunzioni di personale necessarie a coprire l'aumento della pianta organica dell'IVASS in misura pari alle 45 unità riportate dalla stessa RT. In prospettiva, poi, la teorica possibilità di correggere un'eventuale insufficienza della contribuzione prevista in prima istanza rispetto alle nuove esigenze finanziarie, demandata evidentemente alla rideterminazione annuale con decreto ministeriale dei contributi dovuti, appare comunque condizionata al livello fissato in sede legislativo.

Non vi sono rilievi da formulare sulle restanti disposizioni.

¹ Cfr. ultimo Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2020](#).

Articolo 2 **(Modifiche al decreto-legge n. 132 del 2014)**

Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2018.

Il comma 2, integrando il contenuto del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui alla rubrica, stabilisce che il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo n. 209 del 2005 tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita.

La RT afferma che le modifiche apportate hanno carattere ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le PP.AA. interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.